

## CONTENZIOSO

---

### **Accertamento su conti correnti e onere della prova**

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 2697 cod. civ.](#) prevede espressamente che *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”*.

Tale principio generale in tema di distribuzione dell'onere della prova **trova attuazione** anche nel **processo tributario**; e, pertanto, in applicazione di tale norma, **l'Amministrazione finanziaria** che vanti un credito nei confronti del contribuente **è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi** della propria pretesa.

Sennonché in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate si fondi su **verifiche di conti correnti bancari** (cfr. [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#)), **l'onere probatorio** dell'Amministrazione si ritiene soddisfatto **attraverso i dati e gli elementi risultanti** dai predetti conti. Dunque si verifica una **inversione dell'onere** della prova a carico del contribuente.

Ciò significa che quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle **movimentazioni** bancarie **non siano riferibili ad operazioni imponibili**, fornendo prove analitiche e non generiche riguardo ogni singolo versamento.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 31117 del 03.12.2018](#).

Nel caso di specie, **la contribuente proponeva** ricorso avverso un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all'anno di imposta 2006, che veniva accolto **dalla CTP competente**; provvedimento favorevole confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Avverso la decisione del giudice di secondo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso avanti la Suprema Corte** enunciando tre motivi di diritto, tutti relativi alle risultanze della **CTU esperita** nei precedenti gradi di giudizio che aveva sostanzialmente **confortato le tesi della società**.

Innanzitutto, il giudice di legittimità ha ritenuto di poter valutare **congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso**, dichiarando contemporaneamente l'infondatezza della prima argomentazione prospettata dall'Ufficio.

Ciò posto, la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente pronuncia n. 15857/2016, ha

evidenziato che, per quanto **concerne l'accertamento delle imposte sui redditi** basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben **fondare il proprio onere probatorio** sui dati e sugli elementi ricavati dai predetti conti, secondo quanto previsto dall'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

In tale caso, nei confronti del contribuente si verifica una vera e propria **inversione dell'onere** della prova in quanto il medesimo **sarà tenuto a dimostrare** che gli elementi desumibili dalla **movimentazione bancaria non sono relativi a operazioni imponibili**.

Questo attraverso **una prova analitica** (non generica) per ogni versamento sul conto corrente di riferimento.

Nel caso di specie, secondo le tesi dell'Agenzia la CTR si **sarebbe limitata ad accogliere in modo acritico** le risultanze di una CTU, conformemente a quanto già fatto dal Giudice di prime cure.

Inoltre, il Giudice di merito avrebbe errato nell'affidare ad una consulenza tecnica d'ufficio **l'assolvimento dell'onere probatorio in materia** fiscale, con particolare riferimento alle verifiche sui conti correnti bancari. Così facendo, infatti, sia la CTP sia la CTR avrebbero consentito che l'onere probatorio che incombe in capo a parte contribuente fosse adempiuto e quindi risolto dalla CTU.

In altre parole, in presenza di **versamenti giustificati**, non si sarebbe potuto fare ricorso ad alcuna consulenza tecnica ma sarebbe stato **onere del contribuente procedere in via analitica** alla giustificazione dei movimenti bancari sul proprio conto corrente.

Principio cardine nel processo tributario è costituito dal fatto che il Giudice può **certamente disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova**, ma ciò può avvenire **non certo per sopperire ad eventuali lacune difensive del contribuente** (cfr. **Cass. n. 955/2016**).

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, *“i giudici di merito – limitandosi a richiamare le conclusioni della CTU – hanno mancato di spiegare su quali elementi si fosse basato il consulente e senza specificare se la perizia avesse valutato soltanto i dati forniti dall'Ufficio oppure anche gli elementi eventualmente contrapposti dalla contribuente, il che avrebbe potuto rendere l'elaborato peritale davvero neutro rispetto ai principi in tema di onere della prova e dunque preservarne le risultanze dal vizio di violazione di legge, connesso allo stravolgimento del suddetto onere”*.

Per tali ragioni **la Corte ha accolto il ricorso** dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Seminario di specializzazione

## IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)